



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

Prot. n. 159/2023

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 341/2023/R/gas

"Aggiornamento della disciplina del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 25 settembre 2023**



CONFINDUSTRIA

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ASSOGAS conferma, come già espresso in esito al Tavolo Tecnico tenutosi a luglio 2022 sul medesimo tema, la condivisione della riforma del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” con particolare riguardo al tema delle garanzie. Tale norma è risalente a diversi anni fa e pertanto bisognosa di un aggiornamento finalizzato anche ad intercettare le novità sopravvenute nel comparto, nonché ad introdurre un maggior grado di dettaglio della regolazione, minimizzandone conseguentemente i margini di interpretazione.

Il disposto, allo stato attuale, non regola ad esempio le tempistiche e le modalità di adeguamento della garanzia né fa riferimento all'iter da seguire nel caso di inadempimento dell'Utente, lasciando una discrezionalità di azione che genera una frammentazione del contesto e comporta potenziali ripercussioni dannose sia per le imprese di vendita che per le imprese di distribuzione.

In linea generale gli orientamenti esposti nel presente documento paiono bilanciare ragionevolmente le esigenze di tutela del credito delle imprese distributrici con la necessità di flessibilità delle società di vendita, in un quadro generale che vede tutti i soggetti coinvolti orientati ad una **semplificazione delle procedure operative** inerenti alla gestione del sistema delle garanzie.

Ciò premesso, si esprimono qui di seguito alcune considerazioni relativamente agli spunti posti in consultazione.

RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE

Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?

Come anticipato, la Scrivente apprezza gli orientamenti dell'Autorità; in particolare, l'ipotesi di “elevare” la prestazione della garanzia a “prerequisito” per l'accesso alla rete appare coerente con l'esigenza di valutazione preventiva dell'affidabilità dell'utente. La proposta, se da un lato aumenta la tutela dei distributori, dall'altro convince anche gli utenti della distribuzione più strutturati, che lo considerano un principio legittimo e un vettore per individuare anticipatamente gli operatori meno affidabili passibili di arrecare un danno reputazionale all'intero settore. Si suggerisce, tuttavia, di prevedere un calcolo semplificato per il valore della garanzia.

Le tempistiche operative dello switching, infatti, non consentirebbero la presentazione della garanzia prima che lo switching si concretizzi, se calcolata con le modalità proposte nel documento in consultazione. Si suggerisce, in alternativa, che la società di vendita calcoli autonomamente la prima garanzia sulla base di valori standard a p.d.r., da definire – ad esempio – per tipologia d'uso e zona geografica e la presenti al distributore contestualmente all'invio dei flussi di switching al SII.

Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?

Relativamente alla tempistica di verifica periodica di adeguatezza invece, l'**orizzonte temporale trimestrale** comporterebbe, a parere di ASSOGAS, **uno sforzo operativo sfidante e sproporzionato rispetto ai benefici** che potrebbe apportare. Nell'obiettivo di assicurare ai distributori un'equa copertura, senza appesantire eccessivamente il sistema, si **propone di**

ponderare oculatamente il calcolo della garanzia ante-accesso – fondandolo su regole semplici e universali – **riducendo il controllo periodico di coerenza a 2 anziché 4 verifiche annuali**, come meglio illustrato in risposta allo spunto Q9. In questo modo la garanzia dei distributori appare salvaguardata da stringenti regole all'entrata evitando frequenti riconteggi che ne complicano eccessivamente la gestione.

Si condivide invece l'estensione del periodo concesso agli utenti per l'adeguamento - da 10 a 15 giorni lavorativi dalla richiesta - per permettere di gestire con più agio un'attività che potrebbe comportare lungaggini indipendenti dall'azienda ma subordinate al sistema finanziario.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?

Si condivide.

Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?

Ci trova allineati infine anche la proposta che prevede la diffida e successiva risoluzione del contratto di distribuzione in caso di costanza di inadempimento. Permangono perplessità in relazione all'impossibilità di inviare switching nel periodo di diffida, in particolare per la complicazione che questo divieto comporterebbe sui processi aziendali.

Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?

Si condivide.

Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?

Si condivide.

Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?

L'orizzonte temporale individuato al fine di accertare l'affidabilità nei pagamenti di un utente – 6 mesi – appare adeguato alla valutazione sebbene, come presumibilmente suggerito nel quesito in oggetto, **l'entità degli importi fatturati** costituisca un criterio che potrebbe essere alternativamente utilizzato per il medesimo scopo.

Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?

Il sistema illustrato nel documento, che prevede una garanzia di secondo ordine e di tipo mutualistico per gli utenti che accedono a garanzie reputazionali potrebbe costituire un

meccanismo interessante per riequilibrare gli interessi dei distributori a fronte dell'estensione del novero delle garanzie reputazionali, ma necessita di alcuni approfondimenti tecnici.

L'integrazione mutualistica è prospettata – come indicato nel documento - “nel caso in cui tali garanzie – reputazionali – risultino **insufficienti o inefficaci**”. Appare dirimente comprendere di fatto come si concretizzano i sopracitati concetti di insufficienza e inefficacia per poter esprimere un'opinione al riguardo.

ASSOGAS, tuttavia, ritiene che questa doppia copertura potrebbe funzionare nel caso in cui la garanzia mutualistica – finanziata dal pagamento di premi dovuti dai soli utilizzatori del rating – **si configuri come una sorta di assicurazione finalizzata a risarcire i distributori nei casi di insolvenza** del venditore, che sarebbe però efficiente solo se regolata a livello nazionale tramite un ente di sistema quale, ad esempio, la CSEA.

In tale scenario apparirebbe ragionevole accettare la garanzia di tipo reputazionale anche al primo accesso, ipotesi che, al contrario, parrebbe non essere contemplata dagli orientamenti espressi nel presente documento, i quali prevedono possano accedere a tali garanzie **solo gli utenti che abbiano saldato tutte le fatture relative ai 6 mesi precedenti la richiesta di prestazione di rating**.

Quanto finora espresso tuttavia, è subordinato al dimensionamento del premio da corrispondere per alimentare il fondo mutualistico, in quanto va ricordato che per la società di vendita, se da un lato l'accesso al rating evita l'esborso in denaro di un deposito, dall'altro comporta un costo per l'ottenimento dello stesso titolo di rating.

Il cumulo di queste spese pertanto dovrebbe essere sostenibile e non disincentivare l'utilizzo di tale forma di garanzia, condizione che sarebbe sicuramente soddisfatta se si potesse ricorrere a una garanzia nazionale come suggerito in precedenza.

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?

Si condivide la necessità di rivedere le modalità di determinazione della garanzia che attualmente non permette di seguire nel corso dell'anno la variabilità dell'esposizione dell'impresa di distribuzione dovuta alla stagionalità dei consumi.

Il criterio suggerito, così come descritto al par. 4.22, pare eccessivamente complicato.

ASSOGAS suggerisce una formula semplificata fondata sull'impiego di 3 fattori:

- Consumo annuo CAPdR
- Profilo di prelievo
- Tariffe in vigore

Il distributore potrebbe stimare il fatturato annuo teorico e riproporlo ad un valore che potrebbe essere pari al 60% per i mesi invernali, con possibilità di riduzione per i mesi estivi alla metà o altra percentuale ritenuta congrua.

I vantaggi del metodo, oltre alla semplificazione del calcolo rispetto a quello proposto, risiedono nella uniformità di trattamento per tutti i p.d.r., indipendentemente dal fatto che siano stati attivi nei periodi precedenti, e nella conoscenza condivisa tra gli operatori dei dati di input per il calcolo che consentirebbe alle società di vendita di monitorare autonomamente il valore delle garanzie prestate.

L'introduzione poi di un meccanismo premiante per incentivare la buona condotta dei venditori potrebbe prevedere per le società in regola con i pagamenti per 12 mesi, la riduzione della % per i periodi invernali successivi, fino, ad esempio, al 40%. In questa ipotesi, certamente, in caso di mancato adempimento anche di una sola fattura, si dovrebbe obbligatoriamente tornare alla copertura standard secondo le consuete tempistiche di adeguamento.

Il calcolo potrebbe essere ripetuto, come suggerito in risposta a Q2, due volte l'anno, in prossimità dell'inizio e della fine dei consumi di tipo termico, ad esempio a maggio e ottobre.

Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?

Si condivide nella misura in cui questa modifica rimane confinata alla "possibilità". È opinione condivisa che, per le imprese di vendita, il vantaggio derivante da tali adeguamenti sia tangibile solo nel caso di prestazione di garanzia reale, il cui parziale smobilizzo ne permetterebbe il re-investimento per scopi diversi. Nel caso di garanzie finanziarie invece, la periodica riduzione e successivo incremento degli importi da garantire non assicura alcun valore aggiunto per gli utenti che, viceversa, vedrebbero incrementare la propria operatività con gli istituti di credito/assicurativi, salvo prevedere automatismi con il sistema bancario che tornerebbero utili soprattutto agli operatori di minori dimensioni.

Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?

Sì, si veda la risposta alla Q9.

Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziarie in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?

In generale si condivide la necessità di adeguare tempestivamente la garanzia nel caso di repentino aumento dei punti serviti.

Tuttavia, in ottica di semplificazione e salvaguardia degli equilibri dei 2 comparti, non si riterrrebbe necessario, nel caso di aumento rilevante dei punti, attivare una garanzia finanziaria aggiuntiva per gli utilizzatori del rating, qualora il **meccanismo della garanzia di natura mutualistica** funzionasse secondo i principi assicurativi auspicati nella nostra risposta allo spunto di consultazione Q8; si potrebbe in questo caso eventualmente prevedere solo un aumento proporzionale del premio.

Al contrario, qualora non sia previsto il meccanismo di garanzia mutualistica così come descritto, si conviene con la necessità di prevedere un'integrazione di copertura data da una garanzia finanziaria.

Infine, occorre precisare che relativamente al concetto di "aumento rilevante", si suggerisce di considerare una soglia del 10% su base mensile della **capacità** dei punti serviti anziché del **numero**, in quanto appare un criterio maggiormente rappresentativo dell'incremento di rischio subito dal distributore.

Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

--

Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fidejussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Si condivide.

Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?

Pur apprezzando l'obiettivo di escludere la possibilità che i pagamenti slittino all'inizio del secondo mese successivo all'emissione della fattura, la proposta di correlazione del termine di pagamento della fattura alla data di messa a disposizione dei dati di misura parrebbe **complicare l'attività di tutti gli attori in gioco**. Sia chi emette, sia chi riceve il documento, infatti, si ritroverebbe a dover gestire molteplici scadenze di pagamento, dipendenti dal momento in cui vengono trasmesse le letture.

Si riterrebbe più efficiente mantenere di fatto l'attuale assetto, prevedendo di default la scadenza per il pagamento **all'ultimo giorno lavorativo** del mese successivo a quello di emissione, senza prevedere eccezioni.

Dichiarandoci a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento porgiamo cordiali saluti,

 ASSOGAS
Il Direttore Generale
Dott. Giampaolo Russo
